

Bilancio di previsione per l'anno 1998 - I variazione

ARTICOLO 1

(Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa)

1. Agli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1998 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1998 e' modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
Residui			
Entrata	49.138.360.000		49.138.360.000
Spesa	9.331.360.000		9.331.360.000
	-----	-----	-----
Totale	39.807.000.000	0	39.807.000.000
	=====	=====	=====

Competenza

Entrata	7.233.359.000.000	6.413.980.000.000	819.379.000.000
Spesa	6.971.568.800.000	6.152.189.800.000	819.379.000.000
	-----	-----	-----
Totale	261.790.200.000	261.790.200.000	0
	=====	=====	=====

Cassa

Entrata	4.511.210.360.000	3.682.500.000.000	828.710.360.000
Spesa	898.848.160.000	70.137.800.000	828.710.360.000
	-----	-----	-----
Totale	3.612.362.200.000	3.612.362.200.000	0
	=====	=====	=====

ARTICOLO 2

(Disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa per l'anno 1998)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della LR 9 aprile 1990, n. 40 le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per residui, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto B).

ARTICOLO 3

(Allegato al bilancio. Mutui)

1. Nel prospetto dei mutui gia' autorizzati dalla legge di

bilancio 1998 ed indicati nell'allegato II.1 al bilancio di previsione 1998 e' apportata la modifica in aumento, sul capitolo 50060, di L.2.572.000.000, con un incremento netto dei mutui di pari importo sul capitolo 41100 dell'entrata.

ARTICOLO 4

(Allegato al bilancio. Somme percepite per conto terzi e delle partite di giro)

L'elenco delle somme percepite per conto terzi e partite di giro adottato dalla legge di bilancio 1998 ed indicati nell'allegato II) 3) al bilancio di previsione 1998 e' apportata la modifica in aumento, sul capitolo di nuova istituzione 60400, di L. 20.000.000.000, destinato al versamento dell'IRAP della regione in qualita' di soggetto passivo di imposta.

ARTICOLO 5

(Copertura del disavanzo 1998)

L'art. 9 della LR 23 Gennaio 1998, n. 5 "Bilancio di previsione 1998" e' sostituito dal seguente:

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1998 e' approvato in L.119.572.000.000.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 1998 mutui e prestiti per l'importo di L. 119.572.000.000 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalita' indicate nell'allegato II) 1), cosi' come modificato dal precedente art. 3.
3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 7,5% effettivo annuo e con ammortamento decorrente quanto a L. 32.000.000.000 dall'1.1.1998 e quanto a L. 87.572.000.000 dall'1.1.1999.
4. Gli oneri annui di ammortamento relativi al mutuo di L. 32.000.000.000 determinati in L.3.136.000.000 trovano copertura finanziaria mediante appositi stanziamenti del bilancio 1998; gli oneri derivanti negli anni 1999 e 2000 trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
5. Gli oneri annui di ammortamento relativi al mutuo di L. 87.572.000.000 determinati in L. 8.564.000.000 trovano copertura finanziaria negli anni 1999 e 2000 negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.
6. L'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui di cui al quarto e quinto comma dovuta alla variabilita'

del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovera' copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso le singole leggi di bilancio.

7. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2000 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

8. La Giunta regionale e' altresì autorizzata ad emettere, in sostituzione parziale o totale dei mutui di cui al quinto comma, prestiti obbligazionari, con le modalita' previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al quinto comma.

ARTICOLO 6

(Oneri pregressi per i contributi assicurativi agli apprendisti artigiani)

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' autorizzato il versamento, a partire dal 1998, in dieci annualita' costanti della somma di L. 4.261.000.000 ciascuna all'entrata dello stato entro il 30 giugno di ogni anno.

Allegato A - Bilancio 1998 1a variazione - Entrata

<seguono tabelle, pp. 6-11>

Allegato B - Bilancio 1998 1a variazione - Spesa

<seguono tabelle, pp. 12-25>